



COMUNE DI BORNO
PROVINCIA DI BRESCIA



ORIGINALE

Codice Ente 10272

DELIBERAZIONE N. 36

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di **PRIMA** convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2020. DETERMINAZIONE RIDUZIONI COVID-19

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **VENTINOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

RIVADOSSI MATTEO	SINDACO	Presente
COMINOTTI BETTY	VICE-SINDACO	Presente
BUZZI GIORGIO	ASSESSORE	Assente
RE LUCA	CONSIGLIERE	Presente
GALBARDI LEONE	CONSIGLIERE	Presente
MIOROTTI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
DALLA PALMA LUCA	CONSIGLIERE	Presente
BONIZZONI ELEONORA	CONSIGLIERE	Presente
MAGNOLINI VERONICA	CONSIGLIERE	Presente
ZALESKI ROMAIN C.L.	CONSIGLIERE	Assente
VENTURELLI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 08
Totale assenti 03

Partecipano all'adunanza i Pro-Sindaci Caterina Fedrighi e Giulia Lissignoli

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale **DR.SSA LAURA CORTESI** il quale provvede alla redazione del presente verbale, svolgendo le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **SIG. MATTEO RIVADOSSI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

DELIBERA N. 36 DEL 29.09.2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2020. DETERMINAZIONE RIDUZIONI COVID-19

Il **Sindaco** dà lettura dell'oggetto posto al n. 05 dell'ordine del giorno: "Determinazione tariffe per l'applicazione della TARI (Tariffa sui rifiuti) – anno 2020. Determinazione riduzioni Covid-19" e cede la parola al Vice-Sindaco per relazionare in merito, così come risulta dal verbale degli interventi, cui si rimanda, allegato agli atti della seduta consiliare.

DOPO di chè;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Vice-Sindaco, così come risulta dal verbale della seduta di Consiglio Comunale, cui si rimanda;

UDITI gli interventi del Consigliere Comunale Veronica Magnolini, del Sindaco e del Vice-Sindaco, così come risultano dal verbale della seduta di Consiglio Comunale, cui si rimanda;

UDITI gli interventi del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, presente in aula, così come risultano dal verbale della seduta di Consiglio Comunale, cui si rimanda;

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), abrogato dalla Legge n. 160/2019, ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI:

- la disciplina inerente la Tassa sui rifiuti (TARI), contenuta nell'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147/2013;
- il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Municipale (IUC) – Parte III, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 15.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, così come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2016, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che con la Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) sono state attribuite ad ARERA, tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

VISTE:

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/Rif del 31.10.2019, con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021;

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 57/2020/R/Rif del 03.03.2020, con la quale sono state definite semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 59/2020/R/COM del 12.03.2020, con la quale sono stati differiti i termini previsti della regolazione dei servizi ambientali ed energetici e prime indicazioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da Covid-19;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 158/2020/R/Rif del 05.05.2020, di adozione delle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 238/2020/R/Rif del 23.06.2020, di adozione delle misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020/2021, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 299/2020/R/Rif del 28.07.2020 di differimento dei termini di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 238/2020/R/Rif in materia di copertura dell'esposizione finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

PRESO ATTO, in particolare, delle disposizioni contenute:

- nella deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/Rif del 31.10.2019, sopra richiamata, con cui:
 - sono state delineate le modalità e le tempistiche per la determinazione delle tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE;
 - è stato introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il metodo tariffario rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore 3 che detto metodo è da applicare già per le tariffe dell'anno 2020. L'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
 - è stato confermato l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente; determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999;
 - è stato definito che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione della deliberazione, l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime;
 - al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, si rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

- nella deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 158/2020/R/Rif del 05.05.2020, sopra richiamata, con cui:

- sono dettate le linee guida a cui anche i Comuni dovranno allinearsi per definire e gestire le riduzioni tariffarie per le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria;
- è prevista l'applicazione, per il solo anno 2020, di alcune misure per sostenere i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria nazionale; alcuni di questi provvedimenti sono facoltativi, mentre altri sono obbligatori. I provvedimenti sono indirizzati alle utenze non domestiche, per le quali sono previsti sistemi di calcolo della quota variabile nuovi, nonché alle utenze domestiche, anticipando quanto disciplinato dall'articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, in tema di agevolazioni per soggetti disagiati;

RICHIAMATI, con particolare riferimento alla possibilità degli Enti di provvedere all'introduzione di riduzioni/esenzioni tariffarie:

- l'art. 1, comma 660, della Legge 2712.2013, n. 147, che testualmente recita: *"Il Comune può deliberare, con Regolamento di cui all'articolo 52, del citato Decreto Legislativo n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere a) e c) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune"*;
- la nota IFEL del 24.04.2020 in materia di riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza Covid-19;

CONSIDERATO, alla luce della normativa sopra descritta:

- che l'Amministrazione Comunale intende concedere ai contribuenti specifiche riduzioni tariffarie della TARI sulla base dei principi proposti da ARERA con deliberazione n. 158/2020, ma aumentando l'impatto sociale per le utenze;
- che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;
- che alcune delle agevolazioni che si intendono adottare hanno l'obiettivo di ridurre il carico fiscale per alcune attività economiche e utenze domestiche più colpite dall'emergenza in atto, che le medesime sono in misura superiore a quelle minime previste da ARERA e che sono finanziate con entrate proprie di bilancio per non gravare sulle altre utenze;

RITENUTO opportuno approvare, per l'anno 2020, le tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), secondo i prospetti che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale, con riferimento all'importo massimo indicato nel Piano finanziario di Euro 516.128,00 "Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita" suddivisi in:

- componente fissa Euro 160.237,00
- componente variabile Euro 355.891,00;

RILEVATO:

- che, ai sensi dell'articolo 2, della più volte citata deliberazione n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;
- che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti territorialmente competenti;

- che ARERA ha il potere di modificare i PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;
- che, come indicato nella nota metodologica allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.12.2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante, etc.) di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche, etc.) di territorialità e di caratteristiche dei Comuni (vocazione turistica, densità abitativa, etc.);
- che, quest'anno, sono stati definiti per la prima volta i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato con la deliberazione ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;
- che l'art. 16 dell'allegato "A" (metodo tariffario servizio integrato gestione rifiuti 2018/2021 – MTR) alla deliberazione ARERA n. 443/2019, prevede l'uso dei fabbisogni standard con benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;
- che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri: tasso di inflazione programmata; miglioramento della produttività; miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato "A", prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;
- che le tariffe TARI per l'anno 2020 da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF;
- che l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 prevede la possibilità, fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, di adottare coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato "1" al D.P.R. n. 158/1999, inferiori minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e che il Comune di Borno si è avvalso della predetta possibilità;
- che l'art. 58quinquies del Decreto Legge n. 124/2019, convertito dalla Legge n. 157/2019, prevede variazioni dell'allegato n. 1 al Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, relativamente alle categorie 11 e 12 e che gli studi professionali passano dalla categoria 11 alla categoria 12;

VISTO il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 57bis, comma 1, lettera b), del Decreto Legge n. 124/2019 secondo cui, in considerazione della necessità di acquisire il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ed all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, approvano le tariffe ed i Regolamenti TARI e la tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;
- l'art. 107, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, secondo cui il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo è differito al 30.06.2020;
- il Decreto Legge n. 34/2020, che ha uniformato i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI ed IMU al termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, ovvero al 30.09.2020;

VISTI, altresì:

- l'art. 15bis del Decreto Legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informativo di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;
- l'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 secondo cui le aliquote ed i Regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 ed il testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote ed i Regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- l'art. 106, comma 3bis, del Decreto Legge n. 34/2020, introdotto in fase di conversione in Legge del medesimo, il quale prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle deliberazioni regolamentari e tariffarie al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il Portale del federalismo fiscale. Detta disposizione prevede, altresì, lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Ministero pubblica gli atti ai fini dell'efficacia;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Dr.ssa Sabrina Pedersoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione dell'Ente, ai sensi art. 239, comma 1, lettera b, numero 7 del Dlgs n. 267/2000;

CON voti favorevoli n. **08**, contrari ed astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 08 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di **approvare**, per l'anno 2020, le tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), secondo i prospetti che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di **dare atto** che le suindicate tariffe entrano in vigore dal 01.01.2020 a condizione che la presente deliberazione venga inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro i termini indicati nella normativa meglio descritta in premessa;

3) di **dare atto** che, per l'anno 2020, per fare fronte all'emergenza Covid-19 alle utenze per la tassa rifiuti, saranno applicate le seguenti riduzioni:

a) 25% della quota fissa e variabile delle utenze domestiche già beneficiarie del bonus elettrico;

b) 25% della quota fissa e variabile per le utenze non domestiche che durante l'emergenza Covid-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea da provvedimenti nazionali o locali e che rientrano nelle categorie tariffarie sotto indicate e con le limitazioni specificate:

- 01 (ND) MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
- 106 (ND) ALBERGHI SENZA RISTORANTE
- 105 (ND) ALBERGHI CON RISTORANTE
- 116 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE
- 117 (ND) BAR, CAFFE', PASTICCERIA
- 120 (ND) ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE - solo per le attività di vendita fiori e piante
- 112 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) – solo per le attività di servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 dell'ordinanza regionale n. 514/2020
- 110 (ND) NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI diverse da quelle individuate nell'allegato 1 dell'ordinanza regionale n. 514/2020

c) 25% della quota fissa e variabile per le utenze non domestiche che non rientrano nella casistica precedente ma che hanno chiuso anche spontaneamente per almeno quindici giorni consecutivi la propria attività per cause connesse all'emergenza da Covid-19 nel periodo gennaio/giugno 2020 o che per lo stesso periodo abbiano rilevato, a causa delle restrizioni della propria attività, una riduzione del proprio fatturato superiore al 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019;

d) riduzione forfettaria di Euro 10,00 sulle utenze domestiche dei contribuenti residenti per la sola abitazione principale (abitazione nella quale il contribuente ha la residenza), motivata dal fatto che l'isola ecologica è stata chiusa per il periodo 09 marzo/04 maggio;

4) di **dare atto** che le riduzioni dei suindicati punti a), b), d) saranno applicate d'ufficio mentre per beneficiare della riduzione di cui al suindicato punto c) il soggetto dovrà presentare richiesta sul modello appositamente predisposto dal Comune entro e non oltre il 07.11.2020;

5) di **dare atto** che tali riduzioni saranno riconosciute alle utenze che beneficiano di altre riduzioni TARI al netto delle riduzioni di cui già usufruiscono;

6) di **stimare** in Euro 25.000,00 l'ammontare delle riduzioni ammissibili di cui al punto precedente e che tale somma è finanziata con entrate proprie di bilancio e precisamente con i fondi stanziati dall'art. 106 del D.L. n. 34/2020;

7) di **fissare** la scadenza delle due rate di pagamento della TARI al 07 dicembre ed al 07 gennaio;

8) di **dare atto** che per quanto non disciplinato con il presente atto si rinvia al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Municipale (IUC) – Parte III;

9) di **inviare** la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15bis del Decreto Legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019 entro i termini meglio descritti in premessa;

10) di **dare atto** del parere espresso in premessa, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. **08**, contrari ed astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 08 Consiglieri presenti e votanti;


DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

P A R E R I

*Si esprime parere **FAVOREVOLE** in relazione alla regolarità **tecnica e contabile** dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Dr.ssa Sabrina Pedersoli)



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
MATTEO RIVADOSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA LAURA CORTESI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Borno, li _____

N. _____ REG. PUBBL.

La suesesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA LAURA CORTESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
- Dichiarata immediatamente eseguibile.

Borno, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA LAURA CORTESI

COMUNE DI BORNO
PROVINCIA DI BRESCIA

L'Organo di Revisione

Verbale n. 20 del 28/09/2020

Oggetto: Parere dell'Organo di revisione sulla Bozza di Delibera di C.C. avente ad oggetto: Determinazione tariffe per l'applicazione della TARI (tariffa sui rifiuti) – anno 2020. Determinazione riduzioni COVID-19.

Il Revisore dei Conti

- Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Determinazione tariffe per l'applicazione della TARI (tariffa sui rifiuti) – anno 2020. Determinazione riduzioni COVID-19";
- Preso atto delle motivazioni nella stessa espresse;
- Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n.7 del D.lgs 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprime un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dei servizi ai sensi dell'art. n.49 del D.lgs n.267/2000;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità


ESPRIME

parere favorevole in merito al contenuto della proposta di deliberazione.

Borno, 28 SETTEMBRE 2020

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Rag. Elena Parissenti





TARI ANNO 2020

TARIFE ANNO 2020 UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa utenze domestiche	mq	KA	KB	tariffa Fissa (Euro /mq)	tariffa variabile
Un componente	58.372,07	0,84	0,80	0,445650	32,82
Due componenti	84.576,53	0,98	1,60	0,519925	65,65
tre componenti	84.936,04	1,08	2,05	0,572979	84,11
quattro componenti	28.802,95	1,16	2,60	0,615422	106,68
cinque componenti	13.144,80	1,24	2,90	0,657865	118,98
sei o più componenti	10.436,60	1,30	3,40	0,689697	139,50



COMUNE DI BORNO
PROVINCIA DI BRESCIA

TARIFE TARI ANNO 2020 UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	808,80	0,51	4,20	0,10	0,92
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6.270,00	0,80	8,75	0,15	1,92
3	Stabilimenti balneari	0	0,63	5,20	0,12	1,14
4	Esposizioni, autosaloni	867,80	0,43	3,55	0,08	0,78
5	Alberghi con ristorante	5.928,30	1,07	8,79	0,20	1,93
6	Alberghi senza ristorante	1.726,00	0,80	6,55	0,15	1,44
7	Case di cura e riposo	3.253,49	1,00	10,50	0,19	2,30
8	Uffici, Agenzie	0	1,00	8,21	0,19	1,80
9	Banche ed Istituti di Credito e Studi Professionale	1.917,70	0,82	6,75	0,16	1,48
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2.525,02	1,11	10,60	0,21	2,33
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	268,00	1,61	15,00	0,31	3,29
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1.734,17	1,04	10,00	0,20	2,19
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	462,20	1,16	12,00	0,22	2,63
14	Attività industriali con capannoni di produzione	197	0,91	10,00	0,17	2,19
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1.282,42	1,09	10,00	0,21	2,19
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1.596,80	2,42	20,18	0,46	4,43
17	Bar, caffè, pasticceria	1.666,00	3,64	26,50	0,70	5,81
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1.884,00	2,38	21,00	0,46	4,61
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	20,80	2,61	25,18	0,50	5,52
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	478,80	4,00	25,50	0,77	5,60
21	Discoteche, night-club	0	1,64	8,56	0,31	1,88